



# Comune di Villafranca di Verona

PROVINCIA DI VERONA

## STAFF SINDACO

Ufficio proponente: STAFF SINDACO

### PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 10 DEL 22/02/2018

**Oggetto: PROVVEDIMENTO URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, D.LGS 267/2000 PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E L'INCOLUMITA' PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE IN NOTTURNA DI SABATO 24.02.2018.**

#### IL SINDACO

Premesso che sabato 24.02.2018, dalle ore 19.30 in poi, nel capoluogo si svolge la tradizionale sfilata di carri allegorici carnevaleschi in notturna, che si snoderà lungo via Trieste, via Perugia, via Bixio, via Bellotti, corso Vittorio Emanuele II, via Rensi e via Roma;

Considerato che tale manifestazione comporterà un considerevole afflusso e concentrazione di persone in spazi ristretti;

Dato atto che in siffatte situazioni l'utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro crea particolare pericolo per la pubblica incolumità, in quanto spesso tali bicchieri e bottiglie in vetro vengono frantumati a terra, anche accidentalmente, e non è possibile provvedere all'immediata rimozione dei cocci di vetro da parte degli operatori del servizio di nettezza urbana, così che tali cocci finiscono per costituire delle vere e proprie insidie per la pubblica incolumità;

Ritenuto conseguentemente di vietare agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande limitrofi all'area di svolgimento della su citata manifestazione, dalle ore 19.00 del 24.02.2018 alle ore 01.00 del 25.02.2018 la vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro, compresi alcolici e super alcolici nonché la somministrazione nei plateatici esterni delle medesime bevande, compresi alcolici e superalcolici, in contenitori di vetro, limitatamente agli orari sotto indicati;

Ritenuto altresì di vietare l'assunzione, nella pubblica via, di bevande di qualsiasi genere, compresi alcolici e super alcolici, da contenitori di vetro;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 57 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Comunicato preventivamente il testo del presente provvedimento al Prefetto di Verona, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### ORDINA

1) dalle ore 19.00 del 24.02.2018 alle ore 01.00 del 25.02.2018 è fatto divieto agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle aree limitrofe a quelle di svolgimento della sfilata di carri allegorici di somministrare nonché di vendere bevande da asporto, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro;

2) dalle ore 19.00 del 24.02.2018 alle ore 01.00 del 25.02.2018 è fatto divieto di accedere recando

con sé bottiglie e altri oggetti in vetro nelle seguenti aree: via Trieste, via Perugia, via Bixio, via Bellotti, corso Vittorio Emanuele II, via Rensi, via Roma, piazzale Castello Scaligero, valli antistanti il Castello Scaligero, piazzale S. Francesco, via della Pace, piazza Giovanni XXIII, corso Garibaldi, via Quadrato, via Cantore;

### **RICORDA**

che:

- ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera ee) del Regolamento di polizia urbana è vietato utilizzare, in occasione di manifestazioni carnevalesche su aree d'uso pubblico, prodotti schiumogeni di qualsiasi tipo e sorta ovvero altre sostanze per imbrattare, anche solo per scherzo, le persone o le cose;
- ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera v) del Regolamento di polizia urbana è vietato procurare molestia mediante lo sparo di mortaretti o altri simili strumenti che producono scoppi o rumore.

Per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applica, ex articolo 7 bis, commi 1 e 1 - bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei contenitori, degli schiumogeni e dei mortaretti vietati.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

Verrà pubblicata all'Albo online del Comune di Villafranca di Verona e pubblicizzata a mezzo stampa locale;

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia un interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

**IL SINDACO**

**FACCIOLI MARIO / INFOCERT SPA**

*Documento firmato digitalmente*